

APPUNTI SU APPROFONDIMENTO SU VALUTAZIONE SUPERIORE INTERESSE

(estratto e adattamento dalle Linee Guida FAMI prima accoglienza MSNA Min. Interno anno 2016)

La **valutazione del Superiore Interesse del Minore** consiste in un procedimento di valutazione di natura olistica che tenga conto della peculiarità del caso e delle specifiche necessità del minore. Le caratteristiche di riferimento possono riguardare, ad esempio, l'età, l'identità sessuale e l'identità di genere, il livello di maturità, l'esperienza personale e il vissuto, l'appartenenza culturale, il livello di scolarizzazione e/o eventuali disabilità fisiche e/o mentali. Si tratta, innanzitutto, di raccogliere tutte le informazioni che riguardano il minore attraverso modalità adeguate alla sua età e quindi elaborarle al fine di individuare quali siano le attività più opportune per soddisfare il Superiore Interesse del singolo e come metterle in atto. Durante l'intervento educativo spetta quindi agli operatori comprendere quale sia la particolare condizione del minore e, quindi alla luce delle sue necessità specifiche, avviare quel percorso ritenuto il più opportuno.

Considerato che tutti i minori hanno diritto ad essere ascoltati e che la loro opinione deve essere presa in debita considerazione (Art. 12 CRC), anche tale percorso deve essere realizzato attraverso un approccio partecipativo e di ascolto strutturato che promuova il loro coinvolgimento nelle decisioni che lo riguardano.

Per porre in essere una valutazione e una determinazione del suo Superiore Interesse, **attraverso un percorso partecipato con il minore** che consideri:

- Gli altri 3 Principi della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza oltre al superiore interesse:

Non discriminazione (art. 2)	Non discriminazione rispetto ad altri minori né rispetto allo status dei genitori
Vita, Sopravvivenza, Sviluppo (art. 6)	Opportunità di crescita, formazione, sviluppo ...
Partecipazione/ascolto, art. 12	Ascolto e di essere presi sul serio, partecipare al proprio progetto

- I temi evidenziati nella tabella tratta dal Commento Generale n. 14 del Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza¹

Punto di vista del minore - diritto alla partecipazione (art. 12,3,13 CRC)	Ogni minore ha diritto di esprimere il proprio punto di vista nelle decisioni che lo riguardano e le sue opinioni devono essere prese in debita considerazione. La ponderazione del suo parere dovrà avere quale parametro valutativo l'età del minore, il suo sviluppo e il suo vissuto psicologico . Si dovrà dare al minore la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura, anche giudiziaria e amministrativa, che lo riguarda.
L'identità del minore (art. 8 CRC)	Ogni minore è portatore di uno specifico vissuto: questo comprende la sua identità di genere, il suo credo religioso, la sua nazionalità (o dei genitori), la sua personalità e la sua esperienza personale. Nella comprensione di chi sia il minore e, di conseguenza, nell'individuazione di quale siano le sue necessità, l'operatore dovrà tener conto di ogni elemento che può distinguere un minore da un altro.
La tutela della famiglia (Art. 9, 18 e 20 CRC).	Ogni minore ha diritto di crescere all'interno di un contesto familiare e/o protettivo ed equilibrato. Nella valutazione del superiore interesse deve essere preso in considerazione il contesto e le ragioni della eventuale separazione dai genitori. Assicurare il superiore interesse del minore, tuttavia, non sempre coincide con la riunificazione familiare (es. maltrattamenti e/o abusi da parte di familiari).
Il diritto alla protezione e alla cura (art. 3.2, 19, 34 e 36 CRC)	Ogni minore ha diritto di essere inserito in un contesto abitativo e di accoglienza che possa garantirgli sicurezza, protezione e cura. Tutti i minori hanno diritto a essere protetti da qualsiasi forma di sfruttamento, per tutelare il loro benessere sotto ogni aspetto. Dette azioni non dovranno limitarsi ad assicurare la cura fisica e la sicurezza personale, ma anche il mantenimento di un contesto sereno ed adeguato alla situazione personale del minore.
Vulnerabilità (art. 9,16 CRC).	Deve essere valutata ogni condizione che possa comportare una vulnerabilità del minore, sia essa di natura fisica o psicologica, che sia inerente al minore e/o causata da una situazione esterna
La tutela della salute (art. 24 CRC).	Il diritto alla salute è una condizione essenziale nella valutazione del superiore interesse del minore. Laddove dovessero coesistere più percorsi di cura, nel caso in cui essi siano in conflitto tra loro o, ancora, nel caso in cui il minore possa avere motivi personali per rifiutare un determinato trattamento, il personale medico specializzato e multidisciplinare, che pone in essere una costante valutazione della situazione clinica del minore, dovrebbe metterlo al corrente del suo stato di salute, richiedendo altresì, ove possibile, il suo consenso informato.
Il diritto all'educazione (art. 28 CRC)	E' nel superiore interesse del minore avere un accesso immediato e costante all'istruzione sia essa di natura istituzionale o meno Oltre a raccomandare un servizio posto in essere da personale qualificato, si rileva la necessità che l'insegnamento sia posto in essere in modo adeguato rispetto allo sviluppo e all'identità del minore tenendo altresì in considerazione l'opinione del beneficiario.

¹ Commento Generale n. 14 del 29 maggio 2013 sul diritto dei minorenni ad avere considerato come preminente il loro superiore interesse: www.minori.it/minori/diritti-dei-minori-i-commenti-del-comitato-onu